




TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dr.ssa Loredana Ferrara, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 4/16 ad istanza di [REDACTED];
sciogliendo la riserva formulata all'udienza ex art. 12 della l. 27 gennaio 2012 n. 3 del 10.1.2017;
visti gli atti del procedimento;
letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento formulata dal proponente -come modificato in data 7.10.2016- che prevede il soddisfacimento del fabbisogno evidenziato con il reddito del ricorrente e del coniuge che ha prestato garanzia per la fattibilità dell'accordo ex art. 8, comma 2, l. n. 3/12;
vista l'attestazione provvisoria dell'OCC;
visto l'esito della votazione e la conseguente relazione dell'OCC;
rilevato che l'accordo è stato raggiunto con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza del 60% dei creditori ammessi al voto. Al riguardo, con riferimento a quanto osservato da Unicredit, ai sensi dell'art. 11, comma 2. L. n. 3/12 *"I Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione"*. Il creditore ipotecario che, invece, non sia integralmente soddisfatto ha diritto di esprimersi sulla proposta ai fini del raggiungimento della maggioranza, per la parte di credito stralciata. L'art. 177, comma 3, l.f. in materia di concordato, ma applicabile analogicamente anche alle crisi da sovraindebitamento, dispone che *"i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede ai sensi dell'art. 160 la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito"*. Inoltre il termine fissato dall'art. 11, comma 1, della l. n. 3/12 per l'espressione da parte dei creditori del proprio consenso alla proposta deve intendersi perentorio, atteso che, come espressamente disposto *"In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termi-*



ni in cui è stata loro comunicata": non è rilevante la tardività dei dissensi manifestati successivamente alla scadenza del termine suddetto;

vista l'attestazione definitiva dell'OCC sulla fattibilità del piano presentata in data 20.12.2016;

considerato che la domanda presentata da [redacted] appare idonea ad assicurare il pagamento dei creditori privilegiati in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria -così come attestato dall'OCC- ed appare fondata sia per la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sia per l'attendibilità e fattibilità del piano proposto come attestato definitivamente dall'OCC;

atteso che l'unica contestazione pervenuta da parte di Unicredit deve essere disattesa per le ragioni sovraesposte;

verificata la regolarità della procedura;

PQM

Omologa l'accordo proposto ai creditori da [redacted]

Dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto e dell'accordo omologato da portarsi a conoscenza dei terzi sul portale istituzionale delle procedure concorsuali del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo e comunichi ai creditori ogni irregolarità.

Così deciso il 17.1.2017

Il Giudice

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

Dr.ssa Loredana Ferrara

depositato in Cancelleria

Oggi

da

Il Cancelliere

L'ASSISTENTE SCIENTIFICO
ANDREA BURINI